

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2902 del 19/05/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Bore (PR), Via Roma 54 richiesta dall'impresa Cristella Petroli Srl per l'attività di commercio al dettaglio carburanti per autotrazione. Sinadoc 2024-36922. Pratica Suap 151/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3023 del 19/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Bore in data 02/11/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG PG/2024/198271 del 04/11/2024 – pratica Sinadoc 2024-36922 -Pratica Suap 151/2024 dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa Cristella Petroli Srl (PIVA 01583110331), con sede legale nel Comune di Cortemaggiore (PC) Via Carlo Tassi, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di commercio al dettaglio carburanti per autotrazione svolta presso l'impianto ubicato in via Roma, 54 Comune di Bore sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

In merito alla matrice emissioni in atmosfera la ditta dichiara che :*"....nell'insediamento sarà installato un impianto di trattamento delle acque di dilavamento piazzale (prima pioggia) e che quest'ultimo risulta essere elencato tra gli impianti ed attività di cui all'art.272 comma 1 - come indicato nella Parte I dell'Allegato IV "impianti e attività in deroga"e pertanto non rientra tra quelli sottoposti ad autorizzazione in quanto trattasi di impianto le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico...."*

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG. 2024/212665 del 22/11/2024 comunicava al SUAP l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all’impresa istante ed agli Enti interessati la corretta/completa presentazione della domanda e l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- Autorizzazione allo scarico del Comune di Bore (PG.2025/91212 del 16/05/2025);
- Parere per la matrice rumore del Comune di Bore (PG.2025/10487 del 20/01/2025);
- Parere per la matrice scarichi dell’ente gestore Montagna 2000 (PG.2025/66101 del 08/04/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell’ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di

trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Parma in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Cristella Petroli Srl, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio carburanti per autotrazione da realizzare in Comune di Bore, Via Roma, 54, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Cristella Petroli Srl P.IVA 01583110331 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Bore via Roma, 54, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A5 Scarichi idrici in pubblica fognatura" con acclusa planimetria di riferimento;
- Autorizzazione allo scarico n 1/2025 rilasciata dal Comune di Bore;
- "Allegato E Rumore"

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari **a 15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla

osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bore ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bore e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-36922
	Cristella Petroli Srl Via Roma 54 Bore (PR)
	Eventuali premesse
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";	
PARTE DESCRITTIVA	Scarico S1 in pubblica fognatura delle seguenti acque reflue: - acque di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia) per una superficie totale del piazzale di 405 mq le quali verranno considerate come 'acque reflue industriali' e di conseguenza bollettazione dedicata; - acque meteoriche provenienti da coperture di fabbricato e pensiline (superficie totale coperta di 70 mq); - acque nere (domestiche) provenienti dai servizi igienici del fabbricato;
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	Rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato 1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente; 2. rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) per lo scarico delle acque reflue di lavorazione da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; 3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2; 4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento aziendale ai tecnici incaricati dal Gestore e addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali; 5. ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore dichiarazione annuale delle caratteristiche quali – quantitative degli scarichi di insediamenti produttivi in pubblica fognatura. 6. Installazione di un contatore a valle dell'impianto di trattamento, prima dell'ingresso in pubblica fognatura; 7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo pec all'indirizzo montagna2000@legalmail.it, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2.

	Si riportano, inoltre, gli standard specifici che deve rispettare l'allaccio: • Diametro del fognolo di allaccio non inferiore a DN 125; • Adozione di tubazioni in gres o PVC conforme alla norma UNI EN 1401 tipo SN4; • Pozzetto sifonato ispezionabile, entro il limite di proprietà, in cemento retinato 70 cm x 70 cm; • Valvola di ritegno immediatamente a valle del pozzetto sifonato, atta ad evitare allagamenti in caso di rigurgito della fognatura Pubblica, entro il limite della proprietà privata; • Pozzetti ispezionabili nel percorso interno con un interasse massimo di 25 mt; • Pendenza compresa tra 0,85% e 2%, o comunque tale da assicurare l'instaurarsi di velocità comprese tra 0,5 e 4 m/s; • I salti di quota all'interno dei pozzetti non devono essere superiori ai 2 mt. Le acque bianche e le acque nere devono essere raccolte in modo separato sino al recapito nella fognatura esistente anche se quest'ultima è di tipo unitario. • Gli allacci dovranno essere realizzati direttamente su condotta con apposite selle o braghe di innesto e curva a 45° in direzione del flusso. Gli allacci che verranno realizzati all'interno delle camerette di ispezione di linea dovranno innestare la tubazione di allaccio nell'apposito foro di innesto ricavato nel fondello prefabbricato del pozzetto medesimo. Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR. Montagna 2000 S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari (se fornita dal Gestore nel suo parere)

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

VIA CRISTOFORO COLO

Gasolio m³ 7

Olio esausto
m³ 0,3

Self Service
Pre Pagamento

Benzina m³ 7

G

SsP/SsP

SsP/SsP

3

Benzina m³ 7

4

Benzina m³ 7

S1

← SALSOMAGGIORE TERME
PUBBLICA FOGNATURA (ACQUE MISTE)

VIA ROMA

PUBBLICA FOGN

PLANIMETRIA GENERALE RETE FOGNARIA (Scala 1:100)



Comune di Bore



Provincia di Parma

Via Roma, 19 – 43030 Bore (PR) - Tel 0525-79137 – Fax 0525/79207 - P. IVA 00479670341

UFFICIO TECNICO

Bore,
14.05.2025

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 1/2025

D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la domanda presentata dal Sig. **Musiari Angelo** in qualità di professionista incaricato dalla società **CRISTELLA PETROLI S.R.L.** p.iva 01583110331 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico presentata al Comune di Bore assunta con prot. n° 6710 del 04.11.2024;

Visto il riscontro rilasciato da parte di MONTAGNA 2000 prot. n° 0587/SF/fd del 08.04.2025, assunto al prot. comunale n°1839 in data 09.04.2025 (che si allega alla presente perché ne faccia parte integrante e sostanziale);

Vista la Legge 650 del 24.12.1979;

Vista la L.R. n. 7 del 29.1.1983;

Vista la L.R. 21.4.1999 n. 3;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Regionale 09.06.2003 n. 1053;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1494 che approva il Regolamento Regionale n. 1 del 28.10.2011;

FATTI SALVI DIRITTI DI TERZI;

AUTORIZZA

Per quanto di competenza e fatto salvo le valutazioni dell'ente gestore

ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni e delle Direttive impartite dalla delibera di Giunta Regionale dell'09.06.2003 n.1053 e dalla delibera di Giunta Regionale n.1494 che approva il Regolamento Regionale n.1 del 28.10.2011;

la società **CRISTELLA PETROLI S.R.L.** P.iva 01583110331 in qualità di titolare del comodato dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Roma 54, nel Comune di Bore loc. (identificata catastalmente al Fg.13 Mapp. 1446) allo scarico in rete fognaria pubblica, e che, tutte le reti di collettamento reflui e gli impianti di trattamento saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle ambientali, quali il D.Lgs 152/2006 "Testo Unico Ambientale" e il D.G.R. 14 febbraio 2005 n° 286.

Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica saranno conformi alle modalità e prescrizioni impartite dal gestore del servizio scarichi.

Si rammenta infine, come al punto 4.7 – III della Deliberazione Regionale n. 1053 del 09/06/2003, laddove non intervengano modifiche agli edifici tali da determinare variazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico oggetto dell'autorizzazione, sia previsto il rinnovo tacito per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Marco dott. Belli



Firmato digitalmente da:

Belli Marco

Firmato il 16/05/2025 09:13

Seriale Certificato: 3117142

Valido dal 15/12/2023 al 15/12/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	l'attività della ditta è il commercio al dettaglio carburanti per autotrazione
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-36922
	Cristella Petroli Srl Via Roma 54 Bore (PR)
	La ditta ha fornito una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara <i>“ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673 e s.m.i. che relativamente all'attività di distribuzione carburanti per autotrazione, esercita presso l'area di servizio in oggetto, non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi”</i>
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI piano di zonizzazione comunale	
PRESCRIZIONI (del Comune)	rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione comunale : La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; - l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; - deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.